



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 25/11/2020 Protocollo N° 502834 Class: H400.03.1 A000.07.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Avviso di pubblicazione parere della Commissione Regionale per la VAS del 18 novembre 2020.

Trasmissione tramite PEC

Comune di Salgareda
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Con la presente si comunica che il parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS del 18 novembre 2020 " Verifica di Assoggettabilità per la quinta variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda " è pubblicato integralmente e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>

Qualora si ritenesse utile sarà possibile compilare il questionario on line relativo al grado di soddisfazione reperibile nel sito web della Valutazione Ambientale Strategica della Regione Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas> cliccando alla voce "Questionario sul grado di soddisfazione".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMISSIONI VAS Vinca
Il Responsabile P.O. VAS

Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio
Dott. Enrico Baschiera

Segreteria Ufficio VAS
Dott. ssa Laura Contini
Tel. 041/2794443
laura.contini@regione.veneto.it

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 13234		Biblioteca
Tributi	25 NOV 2020		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP.
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 7H3BQV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



PARERE MOTIVATO
n. 141 del 18 Novembre 2020

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Quinta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VIncA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VIncA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 18 novembre 2020 come da nota di convocazione in data 17 novembre 2020 prot. n.489176;

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VIncA



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Salgareda con nota pec n. 7453 del 10.07.2020 acquisita al protocollo regionale al n. 275656 del 13.07.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la quinta variante al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 27.08.20 assunto al prot. reg. al n. 336163 del 27.08.20 del Comune di Oderzo;
- Parere n.132021 del 21.08.20 assunto al prot. reg. al n.331169 del 24.08.20 della ULSS2;
- Parere n.71047 del 13.08.20 assunto al prot. reg. al n.322578 del 13.08.20 di ARPAV;
- Parere n.21489 del 31.08.20 assunto al prot. reg. al n.341694 dell'1.09.20 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.5270 del 16.09.20 assunto al prot. reg. al n.372331 del 16.09.20 del Comune di Zenson di Piave,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 150/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la Quinta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV) e che la proposta presentata introduce, in termini generali, delle modifiche al PI conseguenti a:

1. accoglimento di manifestazioni d'interesse presentate dai cittadini;
2. modifiche di tipo normativo introdotte "d'ufficio" allo scopo di aggiornare le NTO del PI sulla base di motivazioni ed esigenze espresse dall'ufficio tecnico, con particolare riferimento alla disciplina del credito edilizio e degli impianti di distribuzione carburante, nonché di tipo cartografico finalizzate ad allineare / aggiornare il PI in riferimento alle fasce di rispetto stradale e autostradale, ai percorsi ciclabili, al tracciato gasdotto - SNAM, al perimetro di un SUAP decaduto e alla modifica puntuale per spostamento di una struttura radio esistente;
3. revisione della disciplina vigente relativa al centro urbano.

DATO ATTO CHE, come precisato dal Comune di Salgareda con la documentazione trasmessa, a maggior chiarimento, in data 30/10/2020 con la nota prot. n. 12051, in atti, vengono introdotte dodici modifiche così individuate:

- n. 2 modifiche puntuali relative a manifestazioni d'interesse inoltrate della cittadinanza ed accolte dall'amministrazione comunale;
- n. 10 modifiche richieste dall'amministrazione Comunale.

DATO ATTO CHE, sempre sulla scorta di quanto precisato dal Comune con la nota citata al precedente punto, *"Su 12 modifiche oggetto della variante è stata posta a verifica (ai sensi dell'Art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) n. 1 richiesta relativa alla revisione della disciplina del centro*



urbano. Non sono invece state poste a verifica n. 11 varianti puntuali in quanto esse non possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. ...".

ATTESO CHE, in virtù di quanto dichiarato dall'Amministrazione comunale, la verifica di assoggettabilità a VAS e, conseguentemente, il parere reso dalla Commissione regionale VAS sull'istanza presentata fa esclusivo riferimento alla variazione introdotta con la Quinta variante al PI, identificata come modifica n. 11 e che riguarda la *"Revisione della disciplina vigente relativa al centro urbano di Salgareda"*.

DATO ATTO CHE, per quanto attiene agli specifici contenuti della proposta, la modifica n. 11, intende promuovere una rivisitazione della disciplina urbanistica del centro urbano di Salgareda andando a:

- eliminare, all'interno del perimetro della Z.T.I.O. 1.1 *"Zone a tessuto insediativo omogeneo di antica origine"*, la perimetrazione del PUA;
- integrare l'articolo n. 41 – *"Z.T.O. di antica origine"* e l'art. 55 – *"Edifici di valore storico testimoniale"* al fine di consentire l'attuazione degli interventi attualmente disciplinati dal PUA;
- modificare gli elaborati grafici di piano prevedendo l'eliminazione del piano urbanistico attuativo e riportando all'interno degli stessi la disciplina riferita ai singoli edifici e alle aree di intervento unitario, compresi gli elementi prescrittivi vigenti (allineamenti di facciata, altezze, allineamenti di gronda).

ATTESO CHE, in termini di trasformazioni ammesse, la variante conferma, in buona sostanza, con la sola esclusione dell'area centrale (Scheda SN 2-Municipio), tutti gli interventi e le quantità previste dal PUA vigente, ovvero, il mantenimento:

- dei gradi di protezione assegnati dal Piano Particolareggiato vigente ai singoli edifici;
- delle previsioni del piano particolareggiato in tema di demolizione degli edifici;
- dell'individuazione e della disciplina per gli edifici consolidati;
- della possibilità di ampliamento e sopraelevazione per gli edifici privi di valore storico testimoniale e puntualmente individuati, assegnando loro il grado di protezione 5 (il quale ammette la *ristrutturazione edilizia, l'ampliamento fino al raggiungimento del volume massimo consentito dalle specifiche norme di zona, e la demolizione con ricostruzione*);
- delle possibilità edificatorie per le aree destinate alla nuova costruzione e rigenerazione dell'esistente, al netto dell'area centrale, attraverso la predisposizione di un'apposita scheda Norma (SN) coerente con le carature urbanistiche precedentemente assegnate dal PUA. Le schede norma SN 1 e SN 3 quindi mantengono le previsioni del PUA mentre, la parte centrale, disciplinata dalla scheda SN 2, mantiene le previsioni in termini di demolizione degli edifici esistenti ma provvede ad una riprogettazione dell'ambito finalizzata alla realizzazione e del nuovo municipio, piazza ed opere complementari.

DATO ATTO CHE, per quanto attiene le modifiche apportate all'apparato normativo del PI, l'art. 41 è integrato con l'introduzione della specifica individuazione degli *"Interventi edilizi ammessi"* (punto 1.1), delle *"Modalità di realizzazione degli interventi"* (Punto 1.2) e delle *"Limitazioni degli elementi edilizi particolari"* Punto 1.3), mentre l'art. 55 è implementato con l'inserimento della seguente



specificazione: *“Per gli interventi all'interno della ZTO di antica Origine del centro di Salgareda e Campodipietra dovranno essere rispettate le modalità di intervento di cui all'art. 41”.*

ATTESO CHE, in generale, gli obiettivi perseguiti con la modifica n. 11, sono volti a favorire una maggior flessibilità nell'attuazione degli interventi, anche alla luce delle intervenute disposizioni disciplinari introdotte dalla legislazione regionale, nonché la coerenza urbanistica delle trasformazioni riguardanti la rigenerazione dell'area centrale del centro di Salgareda, prevedendo, in luogo degli edifici degradati ivi presenti, la realizzazione di una nuova polarità pubblica (piazza e Municipio), assumendo gli indirizzi e i contenuti del Masterplan approvato con DGC n. 88/2019. Andando ad analizzare nel dettaglio i contenuti disciplinari della variante, è possibile osservare come con la proposta in esame:

1. Gli edifici da demolire sono confermati, così come indicato nel PUA;
2. Gli edifici consolidati sono confermati, sia in termini di individuazione che di disciplina (unica eccezione un edificio localizzato all'interno della scheda norma SN 2 - Municipio): agli stessi non è assegnata alcuna categoria di valore ed è ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia;
3. Gli edifici in cui sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione sono confermati attribuendo agli stessi la categoria di valore 5. Unica eccezione l'edificio localizzato all'interno della scheda norma SN 2 - Municipio. Sono possibili quindi tutti gli interventi compresa la demolizione con ricostruzione fatto salvo il rispetto degli indirizzi e prescrizioni definiti per tale categoria di valore all'interno della ZTO 1.1. nonché i limiti di altezza e distanza tra edifici di cui agli art. 7 e art. 8 del DM 1444. Le quantità volumetriche, massime ammissibili per gli interventi su edifici esistenti aventi grado di protezione che ammette la ristrutturazione, ampliamento e demolizione con ricostruzione sono le seguenti:
 - Volume urbanistico esistente;
 - Volume urbanistico esistente + superfetazioni legittime da ricomporre in maniera unitaria;
 - Ampliamenti e riqualificazioni per edifici privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia. In tali casi devono comunque essere rispettati i limiti massimi previsti dal n. 1) del primo comma dell'art. 8 del DM 1444/68, coerentemente con quanto disciplinato dalla LR 29/19, art. 3, comma 4, lettera e (altezza massima edifici);
 - Permesso di costruire convenzionato per proposte diverse da quanto sopra;
 - Accordo art. 6 LR 11/2004 per comparti unitari definiti su base volontaria.
4. Le nuove costruzioni sono confermate sia in termini di quantità che di localizzazione (al netto soltanto della parte centrale corrispondente alla scheda norma SN 2 - Municipio). Le nuove costruzioni sono disciplinate da apposita scheda norma che riprende i parametri assegnati dal PUA ed il limite di massimo inviluppo. Ciò vale per la Scheda Norma SN 1 e SN 3. La scheda Norma SN 2 introdotta dalla variante articola l'area centrale in due Comparti A e B. L'area individuata come “comparto A” nel piano vigente era destinata alla nuova edificazione di due volumi significativi (ampliamento o ristrutturazione di due edifici fronte strada privi di valore storico testimoniale e parcheggio sul retro). La variante riclassifica tale ambito come area pubblica, destinandola alla realizzazione del nuovo municipio. Sono confermate quindi le ipotesi di ricomposizione volumetrica del PUA ma



cambiata la destinazione d'uso dell'area e le modalità attuative. Per l'area, attualmente individuata come comparto B, il PUA vigente prevedeva la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di un nuovo volume avente tutte le destinazioni ammesse per la zona ZTIO.1.1, ovvero residenziale e tutte le destinazioni compatibili con la residenza. La variante mantiene le previsioni del PUA vigente per quanto riguarda la demolizione degli edifici e la realizzazione di un nuovo volume. Diversamente da quanto previsto nel PUA vigente, la realizzazione di questi interventi viene subordinata alla predisposizione di un progetto unitario comprendente l'area antistante (Comparto A), prevedendo, altresì, la realizzazione di un volume in grado di dialogare funzionalmente e architettonicamente con il nuovo municipio;

5. gli elementi prescrittivi ed i limiti agli elementi edilizi particolari sono riportati nelle norme operative del PI e sono mirati a fornire chiare indicazioni su quali interventi o scelte architettoniche si ritengono non ammissibili;
6. le modalità di intervento planivolumetriche atte ad assicurare l'integrazione paesaggistica ed architettonica sono riportate nella cartografia e normativa del PI con riferimento a:
 - allineamenti che devono essere rispettati (riportati nella cartografia di piano), ovvero demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime;
 - n° di piani massimo ammissibile.

DATO ATTO CHE, nel Rapporto ambientale preliminare è stata svolta un'analisi di coerenza della proposta con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e di settore, da cui non sono emersi elementi di incoerenza e/o di difformità. Negli approfondimenti presentati dal Comune con il documento acquisito al prot. regionale in data 30/10/2020, viene sviluppata, in maniera più dettagliata, la coerenza della variante con la vigente programmazione comunale (PAT). In particolare, in riferimento alla TAV 1 dei Vincoli, le conclusioni sono che *"La variante non prevede alcuna modifica della disciplina vigente né interventi che possano produrre effetti anche indirettamente."* Relativamente alla TAV. 2 delle invariati, le conclusioni sono che *"Rispetto a tali invariati la variante 5 al PI non comporta modifiche e conferma le attuali tutele previste dal PAT e dal PI vigente."* Riguardo gli aspetti che interessano la fragilità, il confronto con i contenuti della TAV. 3 del PAT postano l'estensore a dichiarare che *"la modifica n. 11 non introduce trasformazioni che influiscano negativamente su tale definizione di compatibilità geologica."* Infine, con riferimento alla TAV. 4 della Trasformabilità, le conclusioni dell'estensore sono che *"Rispetto a quest'ultimo tema la variante ne persegue i principi e gli obiettivi risolvendo, attraverso le schede norma, alcune criticità e ambiti di degrado presenti."* Con riferimento al Piano di protezione civile di Salgareda, approvato con DCC n. 3 del 10.04.2019, l'analisi svolta nel RAP non ha dato evidenza di indicazioni specifiche per le aree oggetto di valutazione.

DATO ATTO CHE nel RAP, l'analisi dello stato ambientale, è stata svolta per *"Assi Ambientali Significativi"*, ossia per macro-componenti che aggregano tra di loro, in funzione delle affinità, le diverse componenti ambientali, culturali e socio economiche. Nel merito dell'analisi proposta va evidenziato come le valutazioni ambientali condotte su ciascuno dei cinque Assi Ambientali Significativi abbiano permesso di delineare quelle che sono le specifiche criticità e o peculiarità che caratterizzano il territorio comunale di Salgareda. Sulla base dell'analisi e delle considerazioni fatte sullo stato dell'ambiente, il rapporto ambientale preliminare ha quindi proposto una stima degli eventuali effetti derivanti dall'attuazione della variante tenendo in considerazione, così come



previsto dalla disciplina di settore, la durata e reversibilità degli impatti, il carattere cumulativo degli stessi, nonché la loro entità ed estensione nello spazio. La proposta di variante in esame è stata valutata pertanto, indagando le potenziali interferenze ambientali, culturali e socio – economiche in relazione a “54 specifici quesiti” contenuti nella scheda valutativa definita “Scheda di Assoggettabilità”. Dall’analisi di tale scheda emerge che la proposta è coerente con la politica regionale in tema di contenimento del consumo di suolo e con la pianificazione territoriale e comunale. In particolare, la variante costruisce un quadro di riferimento per la disciplina del centro urbano; dei vincoli; del credito edilizio e degli impianti (distribuzione carburante). Essa non influenza altri piani o programmi sovraordinati, in quanto, espressione dell’attuazione della pianificazione di livello comunale. Inoltre, la proposta di variante risulta essere caratterizzata da una forma di attenzione verso il recupero delle aree centrali degradate, che si concretizza in un miglior assetto complessivo dell’area, nella creazione di uno spazio di aggregazione e in un miglioramento dei caratteri estetici e figurativi del contesto urbano, attraverso l’eliminazione di fabbricati obsoleti a favore di nuovi edifici (Municipio) e di spazi verdi di aggregazione e fruibilità collettiva. La variante, in più, non presenta correlazioni con l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. La proposta in argomento, date le sue modeste previsioni di espansione, non comporta altresì alterazione del regime idraulico del territorio, rispettandone sostanzialmente l’invarianza. Sempre, per quanto valutato con la scheda, in riferimento alle specifiche tematiche ambientali risulta che la variante non ha particolari correlazioni con il Sistema Socio Economico. Inoltre, nel merito delle componenti aria e clima, è stato valutato che la proposta in questione, non prevedendo la realizzazione di nuove attività produttive o di impianti trattamento rifiuti, né comportando variazioni dei volumi di traffico veicolare, non genera emissioni di inquinanti nell’atmosfera significative. Per quanto attiene l’Ambiente Idrico – Acqua, le valutazioni sono che la proposta non altera il regime idraulico del territorio, rispettandone l’invarianza, non coinvolge corsi d’acqua importanti e, da un punto di vista ecologico ed idraulico, non interessa importanti zone di sorgenti. In ogni caso, non sono state stimate possibili interferenze con la qualità delle acque sotterranee. Circa gli aspetti che riguardano la Biodiversità le considerazioni esposte sono che il territorio comunale di Salgareda non è caratterizzato dalla presenza di Siti della Rete Natura 2000. Nel merito delle valutazioni circa il possibile interessamento della proposta con il Patrimonio Culturale, l’analisi e le stime fatte sono volte a sostenere che la variante non interferisce con elementi di vulnerabilità paesaggistica. Gli elementi della variante, in particolare, con riferimento alla disciplina delle aree centrali non interferiscono / modificano i caratteri paesaggistici ma, attraverso il riordino dell’area interna al contesto urbano, contribuiscono a ridefinire la forma del centro urbano migliorandone le caratteristiche funzionali ed estetico percettive. Il territorio appartiene a un’area antropizzata in epoche antiche. All’interno del territorio comunale sono inoltre indicati dalla Carta Archeologica del Veneto alcuni ritrovamenti di materiale sporadico. Va evidenziato come la disciplina delle aree centrali vada a definire norme per aree interne al consolidato in coerenza con la disciplina urbanistica vigente. Circa le componenti suolo e sottosuolo le considerazioni sono che il Comune di Salgareda ricade in area considerata a “rischio sismico basso”, classificata in Zona 3 (DPCM n. 3274 del 20 marzo 2003). La proposta di variante non entra in conflitto con usi territoriali (attuali o proposti) delle aree circostanti. Nella porzione centrale la proposta di variante prevede l’insediamento di un’area pubblica destinata ad ospitare la nuova piazza ed il nuovo Municipio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



DATO ATTO CHE, come precisato dal Comune nella documentazione datata 30/10/2020, in atti, la modifica n. 11, unica punto di variante al PI sottoposto a verifica di assoggettabilità, è stata oggetto di ulteriori analisi e valutazioni ambientali. Nel focus proposto, relativamente al contesto nel quale opererà la modifica n. 11, viene dato conto di come, da un punto di vista ambientale, non vi siano elementi di particolare rilievo da segnalare. Fatti salvi gli edifici con carattere storico testimoniale, così come individuati e tutelati dal PI, il resto del tessuto edilizio si presenta piuttosto disomogeneo con presenza di alcuni volumi incongrui e degradati relativi ad attività produttive dismesse o in via di dismissione. Con specifico riferimento all'area centrale nella quale agirà la Scheda norma SN 2, Ambito A, è precisato che l'ambito, avente una superficie di 3.348 mq, è classificato come Area per attrezzature di interesse comune "Municipio di progetto" e che le modalità attuative previste, dopo la previsione di stralcio del PUA, sono l'attuazione diretta. Inoltre viene anche precisato che la modifica proposta non comporta variazione del consumo di suolo, non implica aumenti della superficie potenzialmente impermeabilizzate, non incide a livello di dimensionamenti e non determina aumenti di abitanti teorici rispetto a quanto previsto dalla vigente pianificazione.

DATO ATTO CHE, per quanto attiene l'individuazione degli effetti e la stima della loro significatività nel documento di chiarimento datato 30/10/2020, viene precisato, riguardo la viabilità, che non sono previste modifiche e per quanto attiene il grado di protezione non sono prefigurate variazioni dei gradi di protezione e della disciplina che regola gli edifici oggetto di tutela. Infine, per quanto attiene gli standard è dato conto che la proposta in esame non incide negativamente sulla dotazione di standard previsti dal PI vigente, in quanto non prevede trasformazioni urbanistiche con riduzione di aree destinate ad attrezzature di interesse comune. È altresì evidenziato come venga inserita un'area per servizi di interesse comune destinata alla realizzazione del nuovo municipio con superficie pari a c.a. 3.348 mq, incrementando quindi la dotazione di standard di piano nell'ATO 4 del centro di Salgareda. Anche lo stralcio del PUA non comporta effetti sulla dotazione di standard in quanto tutte le aree con tale destinazione previste dal PUA sono già destinate allo scopo. Inoltre, con la variante in questione sono state precisate le norme relative alla dotazione di servizi per gli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso.

DATO ATTO CHE le conclusioni riportate nella documentazione richiamata ai precedenti punti sono che *"la variante prevede un miglior assetto dell'area e crea uno spazio di aggregazione migliorando i caratteri estetici e figurativi del contesto urbano attraverso l'eliminazione di fabbricati obsoleti a favore di nuovi edifici (municipio) e spazi verdi di aggregazione e fruibilità collettiva."* In sostanza, non vengono individuati, con riferimento ai cinque assi "Assi Ambientali Significativi" effetti significativi ascrivibili alla trasformazione proposta con la modifica n. 11, oggetto di valutazione di sostenibilità ambientale.

DATO ATTO CHE nel Rapporto ambientale preliminare sono state previste, per le tematiche ambientali caratterizzate da possibili impatti temporanei e / o mitigabili, delle specifiche misure atte a minimizzare / contenere e abbattere gli effetti, nonché il monitoraggio degli effetti da attuarsi mediante uno specifico Piano di Monitoraggio già previsto dalla pianificazione generale in corso.



PRESO ATTO di quanto comunicato dal Comune di Salgareda, con la nota prot. n. 12050 in data 30/10/2020, relativamente alla coerenza di quanto posto in valutazione con i contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/07/2020 che ha adottato la variante e che riporta in oggetto: *“Adozione 5^a variante al Piano degli Interventi del comune di Salgareda, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio agli immobili della Scheda Norma n. 2, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001 e recepimento proposta di accordo ditta Solda’ Alfeo & C. s.n.c. ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004.”.*

DATO ATTO CHE con la comunicazione di cui al precedente punto, il Comune ha precisato che *“La variante n. 5 al P.I. prevede la modifica n. 11 “disciplina del centro urbano” relativa ad una pianificazione dell’intero centro urbano. Tale disciplina prevede l’individuazione di ambiti di progettazione unitaria tra cui la scheda norma SN 2 avente come oggetto la disciplina di un ambito unitario destinato alla realizzazione del nuovo municipio ed opere complementari. La scheda di intervento unitario SN 2 prevede una ricomposizione volumetrica del contesto previa demolizione degli edifici esistenti. L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio riguarda proprio questi edifici oggetti di demolizione. L’apposizione di tale vincolo interviene “ope legis” in conformità a quanto disposto dall’art. 9, comma 1 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità: “Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. L’intera disciplina del centro urbano, ovvero la modifica n. 11 è posta in verifica di assoggettabilità come indicato nel cap. 2 del Rapporto Ambientale Preliminare e relativi approfondimenti allegati.”.*

DATO ATTO CHE, sempre nella medesima nota datata 30/10/2020, il Comune di Salgareda ha altresì precisato, relativamente all’Accordo Pubblico Privato ex art. 6 della LR 11/2004 che: *“L’accordo pubblico-privato con la Ditta Soldà Alfeo & C. snc, relativo alla realizzazione di una stazione di servizio carburanti lungo la strada provinciale SS.PP. 66 in una zona agricola di connessione naturalistica, riportato in delibera di Consiglio comunale n. 17 del 03/07/2020 relativa all’adozione della 5^a variante al P.I., non è presente nel Rapporto Ambientale Preliminare in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 - bis del D.Lgs 32/1998, “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee “A” e pertanto la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, essendo considerata un’infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, ad eccezione delle zone “A” e delle aree gravate da particolari vincoli, non necessita di una variante di piano e la sua localizzazione costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici. Il progetto dell’impianto di distribuzione carburanti di cui all’accordo, da un punto di vista urbanistico, non comporta cambio di destinazione di zona dell’ambito di intervento che rimane zona agricola di connessione naturalistica e pertanto non costituisce variante urbanistica al P.I. e quindi non assoggettabile a VAS. Per le suddette motivazioni l’accordo in parola non è presente nel Rapporto Ambientale Preliminare.”.*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 18 novembre 2020, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla *"Quinta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV)"*, non debba essere sottoposta a procedura di VAS in quanto, tenuto conto della natura e consistenza delle trasformazioni poste in valutazione, non determina effetti significativi sulle componenti ambientali, paesaggistiche ed antropiche considerate, a condizione che in fase di attuazione vengano, messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nelle relazioni specialistiche, recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché gli esiti della VincA n. 150/2020.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la quinta variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda, in quanto, segnatamente alle trasformazioni poste in verifica di assoggettabilità, ovvero alla *modifica n. 11 "disciplina del centro urbano"*, non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel rapporto ambientale preliminare e negli studi specialistici posti a corredo della documentazione esaminata;
- devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VincA



specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015

- prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Gladiolus palustris*, *Austropotamobius italicus*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Salgareda, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

- Riconoscendo la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 -



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttoria
Arch. Tarso Sanavla

Il presente parere si compone di 11 pagine

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 150/2020

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS la Variante 5 al PI - modifiche puntuali e normative, nel comune di Salgareda (TV)
Pratica n. 4515

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Antonella Gatto e Carlo Piazzi per conto del Comune di Salgareda, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 275656 del 13/07/2020;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

PRESO ATTO che il piano riguarda la Variante 5 al PI del Comune di Salgareda (TV);

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200

- Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Gladiolus palustris*, *Austropotamobius italicus*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Burhinus oedichenus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Musccardinus avellanarius*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);
- RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015

DICHIARA

che per Variante 5 al PI - modifiche puntuali e normative, nel comune di Salgareda (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Gladiolus palustris*, *Austropotamobius italicus*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax*

pygmeus, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Salgareda, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 08.09.2020

IL DIRETTORE
Dott. Luigi Masia

ARPAV AOO UNICA

Padova, 13/08/2020

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2020 - 0071047 / U

Del: 13/08/2020

Destinatario: REGIONE DEL VENETO UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

Indirizzo: PALAZZO LINETTI CALLE PRIULI 99, **Città :** VENEZIA (VE), **CAP:** 30121

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la quinta variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV) - osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: TV - Dipartimento di Treviso

Smistato a: TV - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

L'impiegato addetto
ROMAN GRAZIELLA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 322578 data 13/08/2020, pagina 1 di 4

Dipartimento Provinciale di Treviso
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. vedi file segnature xml allegato
Class. XIII.00.00

Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
areaterriorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

p.c. Comune di Salgareda
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la quinta variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV) - osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

Con riferimento alla richiesta della Regione del Veneto Prot. N.305515 del 31/07/2020 (Prot. ARPAV N. 67252 del 03/08/2020) si trasmette in allegato la relazione contenente le osservazioni sul Rapporto Ambientale Preliminare elaborate dalle varie strutture di ARPAV che hanno contribuito. Per quanto riguarda eventuali ulteriori procedimenti relativi all'intervento in oggetto si rimanda alle Autorità competenti.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Dr.ssa Maria Rosa
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: ROSA MARIA
Data: 13/08/2020 10:57:16

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Rosa
Responsabile dell'istruttoria: Dr. Alessandro Pozzobon

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

In merito alla matrice **ARIA**, si invita a rivedere il paragrafo 4.2.1 che contiene riferimenti superati in contraddizione con le informazioni riportate nei successivi paragrafi 4.2.1.1 e 4.2.1.2. Inoltre, nel paragrafo 4.2.1.4 vengono riassunte le conclusioni della campagna di monitoraggio eseguita nel 2015 da ARPAV nel territorio comunale ma le informazioni riportate sono incomplete e in parte errate. Si consiglia di rivedere le conclusioni della relazione tecnica, scaricabile dal sito dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita>.

In merito alla matrice **ACQUE**, la trattazione relativa alla qualità delle acque superficiali e sotterranee può essere integrata facendo riferimento ai rapporti regionali e provinciali più recenti disponibili sul sito web di ARPAV alla pagina "<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/riferimenti/documenti>".

Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio si ricorda che sono regolamentati dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e in particolare dall'art. 39 delle NTA del PTA. A fronte di tutte le opere previste per la gestione delle acque meteoriche concordate con le autorità competenti, per il rispetto dell'invarianza e della sicurezza idraulica, si raccomanda che siano posti in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare il rischio di inquinamento dei corsi d'acqua superficiali e della falda. Si tenga conto inoltre di eventuali indicazioni/prescrizioni contenute nei piani di sicurezza delle acque.

In merito alla matrice **SUOLO E SOTTOSUOLO**, si evidenzia che, come noto, il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il ruolo ecosistemico e le funzioni supportate dal suolo quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili (funzioni riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006).

Nel caso specifico, gli interventi previsti dalla variante interessano marginalmente la matrice suolo determinando un impatto (in particolare consumo di suolo) poco rilevante.

Nel caso in cui ci sia un aumento significativo della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione attuale, come principio generale, l'amministrazione comunale dovrebbe prevedere adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Il Referente dell'Istruttoria
Dr. Alessandro Pozzobon

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Maria Rosa

Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemi garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'ambito d'intervento rientrano tra le principali classi che caratterizzano tutta la pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto causato dall'intervento previsto andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione pari a circa 75 - 150 mm, ossia 750 - 1.500 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare quest'acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 1.800 - 3.600 GJ, o circa 490.000 - 975.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni dell'area può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area di intervento ricadono in classe di capacità protettiva delle acque bassa inoltre hanno permeabilità moderatamente alta; si tratta perciò di terreni che esercitano uno scarso effetto protettivo nei confronti delle acque di falda, caratteristica tipica dei terreni delle aree di ricarica delle falde acquifere.



COMUNE DI ODERZO

CITTÀ ARCHEOLOGICA

(Provincia di Treviso)

<http://www.comune.oderzo.tv.it>

e-mail istituzionale: urp@comune.oderzo.tv.it

SERVIZIO TECNICO UFFICIO AMBIENTE - AGRICOLTURA

Protocollo e data come da segnatura

pec

Spett.le
Regione del Veneto
U.O. Commissioni VAS VINCA
Palazzo Linetti – Calle Priuli 99 – Cannareggio
30121 Venezia (VE)
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Comune di Salgareda
via Roma 111
31040 SALGAREDA (TV)
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la quinta variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda. Trasmissione parere.

Con riferimento alla Vs di cui all'oggetto, prot 305515 del 31/07/2020, si comunica che, sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare, non si rilevano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in parola.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Paola Strumendo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

INDICAZIONI UTILI ALL'UTENZA :

1. Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo -TV- C. F. e P.I 00252240262 – Tel centralino 0422/8121 fax 0422/815208
2. indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
3. il responsabile del servizio e del procedimento: arch. Paola Strumendo – tel.0422812232
4. referente per l'istruttoria: Renato Battistella - tel.0422812231 – ecologia@comune.oderzo.tv.it
5. l'orario di apertura al pubblico dell'uff. è il seguente: Lun.-Mer.-Ven. ore 09.00-12.15; Mer. ore 15.00-18.00

Comune di Oderzo
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0025989/2020 del 26/08/2020
Firmatario: Paola Strumendo



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Tel. 0421 344164 – 344212
Fax 0421 344490
Codice fiscale 80007430269
e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

C.A.P. 31050
Piazza 2 Giugno, 6
Partita I.V.A. 00278540265
sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

Prot. n. 5270

lì, 16/09/2020

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la quinta variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV)

REGIONE VENETO

Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca

areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

COMUNE DI SALGAREDA

comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Con riferimento alla nota in data 31.07.2020, prot. n. 305515, pari oggetto,

- Vista la documentazione relativa alla quinta variante al P.I. del Comune di Salgareda

non si rilevano – per quanto di competenza – effetti significativi e non si formula osservazione alcuna.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
geom. Massimo Fontebasso





*Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Padova 31-08-2020

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e
Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Al Comune di SALGAREDA (TV)
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. n. 0021489 *Cl.* 34.28.10
FASC.42/2020 *Allegati*

Risposta al foglio n. 305515 *del* 31-07-2020
Rif. ingresso n. UT8-0019377 *del* 03-08-2020

OGGETTO: SALGAREDA (TV)

D.Lgs. 152/2006

Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la quinta variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV);

Amministrazione proponente: REGIONE DEL VENETO - Area Tutela e Sviluppo Territorio - Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso - Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca;

Parere di competenza

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 305515 del 31-07-2020, (qui pervenuta in data 31-07-2020 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. UT8-0019377 del 03-08-2020) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella repository web i relativi elaborati;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, gli artt. 12 e 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

IN OTTEMPERANZA alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 76/2019 e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

Tutela paesaggistica:

Il territorio interessato dal presente Piano, è delimitato a nord-est dal confine regionale, a nord ovest dalla fascia delle risorgive, a ovest segue la rete idrografica tra il fiume Sile e il territorio di Roncade, mentre a sud si appoggia sull'ambito delle bonifiche più recenti e sull'area perilagunare settentrionale.

Nonostante la forte presenza di seminativi e del paesaggio monotono a questi associato, si riscontra anche una buona diffusione di vigneti e soprattutto di corsi d'acqua e boschi planiziali che dimostrano caratteri naturalistici ed ecologici degni di nota.

La presente variante n. 5 individua una serie di interventi puntiformi o che interessano l'intero territorio comunale. Alla scala territoriale, i suddetti interventi potrebbero interessare sia "beni paesaggistici" che "beni culturali", così



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

come definito dal Codice dei Beni Culturali e Paesaggio. Si rimanda quindi alla scala del 'progetto', nell'ambito dei relativi procedimenti autorizzativi, ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, una migliore e puntuale istruttoria di competenza di questa Soprintendenza.

Tutela archeologica:

Come opportunamente segnalato nel "Rapporto Ambientale Preliminare", il territorio comunale di Salgareda è interessato da rinvenimenti archeologici risalenti a età neolitica e, principalmente, a età romana, che documentano una frequentazione antica diffusa. Si segnala pertanto il rischio che gli interventi con opere di scavo possano interferire con contesti archeologici sepolti, anche in settori che non abbiano già restituito testimonianze dirette di una presenza antica. In particolare, nell'ambito dei lavori pubblici si richiama quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Maggiori e più mirate considerazioni potranno essere espresse sulla base di una progettazione più dettagliata degli interventi, nell'ambito dei futuri procedimenti di competenza di questo Ufficio.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di **non sottoporre** il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai sensi del *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 47 co. 3 le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-bis della L. 29 luglio 2014, n. 106.

L. SOPRINTENDENTE
Dott. Fabrizio Magani

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'Istruttoria Paesaggistica

Funzionario Architetto Giuseppe Di Marco

Il Responsabile dell'Istruttoria Archeologica

Funzionario Archeologo Maria Cristina Vallicelli

Il Collaboratore all'Istruttoria

Assistente FAV Edy Fonsato



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U.O.S. Salute e Ambiente

Treviso, 21-8-2020
Prot. 132021

Al Dott. Geol. Corrado Soccorso
Direttore U.O. Commissioni VAS VINCA

PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

E, p.c. Comune di Salgareda

PEC: comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la quinta variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda. Rilascio parere.

Con riferimento alla nota della S.V. prot. n. 305515 del 31.07.2020, acquisita al ns. prot. n. 121584 del 31.07.2020, vista la richiesta, esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, si esprime

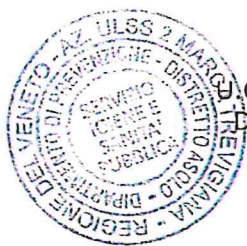
PARERE FAVOREVOLE

dal lato igienico sanitario alla quinta variante al Piano degli Interventi, tenuto conto di quanto espresso nel Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso, fatte salve le prescrizioni ed autorizzazioni di Enti ed Organi interessati.

Distinti saluti.

Responsabile dell'istruttoria
TdP dott. Gianni Carpenè
e-mail: gianni.carpenè@aulss2.veneto.it - tel: 0422-715654

Responsabile del procedimento
Dr. Mario Mastromarino
Mail sisp@aulss2.veneto.it / Tel: 0422.323705



Il Responsabile
U.O.S. Salute e Ambiente
Dr. Mario Mastromarino